

CONVENZIONE ANCI – RICREA N° -TMB

PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN ACCIAIO

PROVENIENTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

INDIFFERENZIATI

tra

RICREA, CONSORZIO NAZIONALE PER LA RACCOLTA, IL RICICLAGGIO ED IL RECUPERO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN ACCIAIO, P.Iva 12286130153, con sede a Milano in via G.B. Pirelli 27, in persona del legale rappresentante, Domenico Rinaldini, C.F. RNLDNC47A30F839P, ovvero altra persona munita di idonea procura, nel proseguo anche solo “**Convenzionante**” o “**RICREA**”

-da una parte-

e

_____, in qualità di gestore dell’impianto di trattamento dei rifiuti indifferenziati sito in _____, con sede a _____, in _____, P.Iva _____ in persona del legale rappresentante _____, C.F. _____, nel proseguo anche solo “**Convenzionato**”

-dall’altra parte-

(di seguito collettivamente “**Parti**”)

Premesso che

- in data 1 aprile 2014 il Consorzio Nazionale Imballaggi (Co.Na.I.) e l’Associazione nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.) hanno sottoscritto il nuovo Accordo Quadro (nel prosieguo anche solo “**Accordo Quadro**”) di cui all’art. 224, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “*Norme in materia ambientale*” (nel prosieguo anche solo “**T.U.A.**”), finalizzato a garantire l’attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni per il periodo 01.04.2014-31.03.2019, pubblicato sui siti ANCI, CONAI e del Consorzio Convenzionante, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;

- in data 1 aprile 2014 è altresì entrato in vigore l’Allegato Tecnico (nel proseguo anche solo “**Allegato Tecnico**”) sottoscritto da ANCI, CONAI e RICREA relativo alla gestione dei rifiuti

di imballaggio in acciaio per il periodo 01.04.2014 - 31.03.2019, pubblicato sui siti ANCI, CONAI e del Convenzionante ed allegato alla presente convenzione (allegato “A”), che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;

- l’Accordo Quadro e l’Allegato Tecnico prevedono di favorire la captazione, i conferimenti e l’avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio metallici, e delle frazioni merceologiche similari, incluse nei rifiuti urbani indifferenziati;

- l’attuazione dell’Accordo Quadro e dei suoi Allegati Tecnici avviene mediante la stipulazione di un’apposita Convenzione locale con i vari Consorzi di filiera per il ritiro finalizzato al riciclo e/o al recupero di ciascuna tipologia di imballaggio.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 – Premesse e allegati

1. Le premesse, l’Accordo Quadro, l’Allegato Tecnico e tutti gli altri allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione anche se non materialmente uniti alla presente.

Articolo 2 – Oggetto

1. La presente Convenzione ha ad oggetto il conferimento dei rifiuti di imballaggi in acciaio ed eventuali frazioni merceologiche similari, conferiti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani svolto nel territorio di seguito specificato (allegato “B”) e la conseguente corresponsione dei corrispettivi per la copertura dei maggiori oneri di separazione dei rifiuti di imballaggio.
2. Le condizioni tecniche di conferimento, le modalità ed i luoghi di ritiro/presa in carico del materiale, le regole per la verifica delle caratteristiche qualitative dei materiali, nonché i corrispettivi unitari e le modalità di pagamento sono comunque indicate, oltre che nella presente Convenzione, nell’Allegato Tecnico (allegato “A”).
3. Le Parti convengono altresì che eventuali aggiornamenti e/o modifiche dell’Accordo Quadro o dell’Allegato Tecnico (allegato “A”) saranno automaticamente recepiti/e nella presente Convenzione.

Articolo 3 – Durata

1. La presente Convenzione ha effetto dalla sua sottoscrizione e
 - ¹ fino al _____ e potrà essere rinnovata nel rispetto della durata temporale del vigente Accordo Quadro ed eventuali sue proroghe;
 - oppure
 - per tutta la durata del vigente Accordo Quadro ed eventuali sue proroghe.
2. È in ogni caso fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 6 per l'ipotesi di esercizio della facoltà di recesso.
3. Qualora nel corso della durata della Convenzione dovessero intervenire modifiche legislative tali da far decadere l'Accordo Quadro o l'Allegato Tecnico, la Convenzione cesserà di avere efficacia.

Articolo 4 – Bacino di Raccolta

1. Il Convenzionato, al fine di perseguire i principi contenuti nell'Accordo Quadro in merito alla tracciabilità dei rifiuti di imballaggio, si impegna a comunicare al Convenzionante l'elenco dei Comuni da cui provengono i rifiuti indifferenziati trattati (allegato "B"), ed ad aggiornare tale elenco con periodicità almeno annuale.

Articolo 5 – Titolarità degli imballaggi

1. Le Parti convengono che, per oggettive esigenze di certezza in ordine alla proprietà degli imballaggi oggetto della presente Convenzione in funzione degli obblighi di avvio a recupero e riciclo, il Convenzionante acquisisce la proprietà degli stessi in conformità a quanto specificato nell'Allegato Tecnico (allegato "A").

Articolo 6 – Recesso

1. Il Convenzionato, a partire dal secondo anno di vigenza della presente Convenzione, ha facoltà di recedere dalla stessa mediante comunicazione scritta da inviarsi, via pec o raccomandata con ricevuta di ritorno e con un preavviso minimo di 90 giorni, al Convenzionante.
2. L'esercizio del recesso deve essere comunque conforme anche a quanto stabilito nell'Allegato Tecnico (Allegato "A").

¹ Barrare (ed eventualmente completare) la scelta circa una durata pari a quella dell'AQ oppure inferiore ma sempre nel rispetto della durata minima di un anno (cap. 6 nuovo AQ sulla facoltà di recesso).

Art. 7 – Facoltà di avvalersi di terzi

1. Le Parti si riconoscono reciprocamente la facoltà di avvalersi di soggetti terzi per l'esecuzione delle prestazioni derivanti dalla presente Convenzione. Esse convengono espressamente che, anche in tale ipotesi, la Parte che si avvale del terzo rimanga l'unica responsabile nei confronti dell'altra Parte per la corretta esecuzione delle prestazioni che la presente Convenzione pone a suo carico.

Art. 8 – Comunicazioni

1. Le Parti convengono che, fermo restando quanto eventualmente previsto dalla presente Convenzione per specifiche comunicazioni, qualsiasi comunicazione tra di esse debba essere effettuata per iscritto e trasmessa ai seguenti indirizzi e recapiti:

RICREA - CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO

Indirizzo:

Via G.B. Pirelli 27, 20124 Milano

Tel: 02.398008.1; Fax: 02.40708219;

e-mail: ufficio.tecnico@consorzioricrea.org

Pec: ricrea.pec@consorzio-acciaio.eu

CONVENZIONATO

Denominazione: _____

Referente: _____

Ruolo: _____

Indirizzo: _____

Tel: _____

Fax: _____

e-mail: _____

Pec: _____

Ogni eventuale variazione di tali indirizzi e/o recapiti dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte.

Art. 9 – Controversie

1. Considerato che l'Accordo Quadro (Capitolo 8 – “*La Governance dell'Accordo*”) prevede un apposito organismo paritetico ANCI-CONAI, denominato Comitato di Verifica, tra le cui funzioni rientra anche quella di comporre in via bonaria eventuali contrasti che dovessero insorgere in merito alla gestione e/o all'esecuzione delle Convenzioni locali, le Parti s'impegnano a sottoporre preliminarmente al predetto Comitato di Verifica ogni eventuale contrasto in merito all'interpretazione e/o gestione e/o esecuzione della presente Convenzione che dovesse tra loro insorgere sì da prevenire l'instaurarsi di contenziosi giudiziari. Qualora la composizione bonaria del contrasto non riuscisse, neppure con l'intervento dell'altro organismo paritetico previsto dall'Accordo Quadro e denominato Comitato di Coordinamento (Capitolo 8), le Parti avranno facoltà di adire l'Autorità giudiziaria secondo le regole ordinarie.

Art. 10 – Tutela della privacy

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) (da qui in avanti il “Regolamento”), il Convenzionante, in qualità di Titolare del Trattamento, è tenuto ad informare i propri Convenzionati sull'utilizzo dei loro dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali è effettuato per le seguenti finalità:
 - a. acquisizione di informazioni preliminari all'instaurazione del rapporto e selezione dei fornitori in relazione alle necessità del Consorzio;
 - b. rispetto di obblighi derivanti dalla Convenzione o previsti da leggi (es. obblighi contabili e 7 fiscali), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo;
 - c. adempimenti connessi alla gestione dei rapporti contrattuali con i Convenzionati (comunicazioni, fatture);
 - d. servizi di controllo interno ed esterno (sicurezza, qualità dei servizi, budget e controllo, revisione contabile);
 - e. gestione del contenzioso.

Il rifiuto di fornire i dati o l'opposizione ai trattamenti per le legittime finalità sopra dichiarate preclude od ostacola la corretta gestione del rapporto contrattuale. All'interno del Consorzio, i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati del fornitore, sono gli addetti alla contabilità, dei servizi generali, dell'Area Amministrativa. Il diritto del Convenzionato di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se completi o

erronei, nonché di opporsi al loro trattamento ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), potranno essere esercitati rivolgendosi al Titolare del trattamento presso sua sede o presso il sito web dello stesso.

Articolo 11 – Definizioni

Ai fini della presente CONVENZIONE i seguenti termini assumono, tanto espressi al singolare quanto al plurale, i seguenti significati:

- a. **“BACINO DI RACCOLTA”**: l’area territoriale espressa in numero di abitanti serviti, oggetto di cui alla CONVENZIONE (come da Allegato “B”);
- b. **“Frazioni Merceologiche Similari o FMS”**: ovvero tutti i rifiuti presenti tra i RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, costituiti da materiale acciaio, non aventi funzione di imballaggio (Vedasi allegato “C” della presente Convenzione);
- c. **“Frazioni Estranee o FE”**: ovvero tutti i rifiuti presenti tra i RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, costituiti da materiale diverso dall’acciaio o prevalentemente diverso dall’acciaio, ovvero che presentano componenti elettriche od elettroniche. Si intendono FE le parti non solidali con l’imballaggio di origine. (Vedasi allegato “C” della presente Convenzione);
- d. **“IMPIANTO TMB”**: impianto di Trattamento Meccanico Biologico dei rifiuti urbani;
- e. **“IMPIANTO TVZ”**: impianto di termovalorizzazione dei rifiuti urbani;
- f. **“OPERATORE”**: Società attiva nel commercio del rottame ferroso, che svolge attività di recupero dei rifiuti di imballaggio in acciaio in collaborazione con RICREA. L’operatore è il soggetto incaricato per svolgere le operazioni di ritiro e recupero del materiale, ai sensi dell’art. 3 dell’ALLEGATO TECNICO. L’operatore viene indicato da RICREA tramite invio di specifica comunicazione, ovvero tramite l’apposito portale internet, come previsto al punto 5.3.5 dell’ALLEGATO TECNICO;
- g. **“PARTI”**: il CONVENZIONANTE (RICREA) e il CONVENZIONATO;
- h. **“PIATTAFORMA”**: il luogo in cui vengono conferiti i rifiuti di imballaggio in acciaio, una volta raccolti, e dove RICREA provvede a prelevarli tramite Operatore incaricato (indicata in Allegato “B”);
- i. **“RIFIUTI DI IMBALLAGGIO”**: i rifiuti di imballaggio in acciaio, come definiti all’art.1 dell’Allegato Tecnico Acciaio (Vedasi allegato “C” della presente Convenzione);
- j. **“SELEZIONE”**: attività di cernita dei rifiuti di imballaggio in acciaio dal flusso di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e non, finalizzata al loro avvio a riciclo;
- k. **“SMALTIMENTO”**: le operazioni previste nell’Allegato B del D.lgs 152/06 e s.m.i.;

1. “**STOCCAGGIO**”: le attività previste all’art.183, comma 1, lettera aa), del D.lgs 152/06 e s.m.i..

Articolo 12 – Ulteriori obblighi delle PARTI

1. Il CONVENZIONATO, ivi inclusi i soggetti che gestiscono le PIATTAFORME, provvede alla gestione dei RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, per quanto di competenza di ciascuno, alla raccolta, al trasporto e allo SMALTIMENTO delle FRAZIONI ESTRANEE ai sensi dell’ALLEGATO TECNICO.
2. RICREA, anche tramite gli OPERATORI incaricati, definisce con il CONVENZIONATO gli aspetti tecnici, nonché ogni altra condizione economica relativa alle operazioni effettuate in PIATTAFORMA, comprese quelle di gestione e smaltimento delle FRAZIONI ESTRANEE, limitatamente a quanto oggetto della presente Convenzione.
3. Per quanto altrove non specificato le PARTI assicurano, nell’ambito delle rispettive competenze, il rispetto delle norme in materia di ambiente, sicurezza e gestione dei RIFIUTI DI IMBALLAGGIO.
4. Il CONVENZIONATO assicura la propria collaborazione per l’esecuzione delle analisi merceologiche e delle verifiche documentali previste da RICREA, anche con riferimento al Sistema di Gestione ISO9001, ISO14001 e Certificazione Flussi CONAI.

Articolo 13 – Smaltimento delle FRAZIONI ESTRANEE da parte del Convenzionato

1. Nel caso di ritiro presso l’OPERATORE da parte del CONVENZIONATO delle FRAZIONI ESTRANEE ai fini dello SMALTIMENTO o avvio a successivo recupero, il CONVENZIONATO ne garantisce il ritiro entro 7 giorni lavorativi (sei giorni a settimana) dalla data di comunicazione della disponibilità di un carico completo. Nel caso di ritiro dagli 8 giorni e sino a 18 giorni lavorativi dalla comunicazione, RICREA e/o l’OPERATORE avrà diritto ad applicare una penale pari al 10% del corrispettivo, salvo i maggiori costi. La penale sarà pari al 20% nel caso di ritiro oltre 18 giorni e sino ai 30 giorni lavorativi, sempre salvo gli eventuali maggiori costi. Trascorsi 30 giorni lavorativi oltre il corrispettivo con penalità del 20% verranno addebitati anche i costi di SMALTIMENTO o avvio a successivo recupero.

Articolo 14 – Dati e condizioni per la fatturazione e la compilazione dei formulari

1. Indicazioni per la compilazione dei formulari (F.I.R.) da allegare alla Fattura per il riconoscimento dei corrispettivi:
Produttore: PIATTAFORMA

Destinatario: OPERATORE RICREA

CER: 191202

Annotazioni: “*Imballaggi in acciaio, Convenzione ANCI-RICREA n. ___ -TMB, del ___*”

2. Indicazioni per l'assoggettamento all'IVA:

I corrispettivi per il servizio di raccolta e selezione da fatturare al Consorzio Nazionale Acciaio devono essere assoggettate all'aliquota IVA 10% secondo l'art 127 sexiesdecies parte terza della tabella A allegata al d.p.r. 633/72.

3. Dati per fatturazione:

Il convenzionato provvederà a fatturare i corrispettivi previsti dalla Convenzione per la raccolta dei rifiuti di imballaggi con cadenza mensile e comunque non oltre 60 giorni dalla data di conferimento. Il Consorzio Nazionale Acciaio provvederà ad effettuare il pagamento dei corrispettivi fatturati a 60 gg. data fattura fine mese, così come previsto dal punto 8 dell'Allegato Tecnico Imballaggi in Acciaio dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI.

Ragione sociale da indicare in fattura:

Consorzio Nazionale Acciaio, Via Giovanni Battista Pirelli n. 27, 20124 Milano.

Codice Fiscale e P.IVA 12286130153

Codice Destinatario per fattura elettronica: PR4AG6C

La descrizione del servizio da indicare in fattura:

“Corrispettivi per servizi di selezione meccanica degli imballaggi in acciaio, derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati. Convenzione ANCI-RICREA n. ___-TMB, del ___”.

La fattura dovrà riportare inoltre i seguenti dati:

- Periodo di riferimento: _____ / _____ (mese e anno)
- Quantità espressa in tonnellate (indicare 2 decimali dopo la virgola) con riferimento al peso riscontrato a destino (Operatore RICREA);
- Corrispettivo previsto dalla fascia di qualità stabilita in Convenzione.

Copia del formulario dovrà essere tassativamente allegata alla fattura affinché la stessa venga autorizzata per il pagamento.

Articolo 15 – Penali

1. Qualora il CONVENZIONATO dia luogo a conferimento di RIFIUTI DI IMBALLAGGIO provenienti da raccolta dei rifiuti indifferenziati effettuata al di fuori della presente Convenzione, spetterà a RICREA la penale pari al 10% del controvalore del corrispettivo di un anno sulla base delle quantità indicate nell'Allegato "B". E' fatto salvo il maggior danno.
2. RICREA si riserva la facoltà di effettuare controlli presso le PIATTAFORME, per verificare che la totalità dei RIFIUTI DI IMBALLAGGIO in acciaio vengano ceduti a RICREA, così come previsto al cap. 5 dell'ACCORDO QUADRO ANCI-CONAI.
3. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di conferire la totalità dei RIFIUTI DI IMBALLAGGIO in acciaio, RICREA si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione per inadempimento della presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., dandone comunicazione al CONAI ed ai Comitati di Verifica e di Coordinamento.
4. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento della fattura da parte di RICREA, qualora il Consorzio non avesse preventivamente comunicato eventuali incongruenze non ancora risolte sui quantitativi comunicati dal Convenzionato e il Convenzionato abbia rispettato i termini e le modalità di emissione delle fatture, il Convenzionato potrà addebitare al Consorzio una penalità irriducibile a titolo di interesse di mora nella misura del tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di due punti, per tutto il periodo che va dalla data di scadenza del pagamento della fattura alla data del pagamento effettivo.
5. Nel caso di mancato rispetto da parte di RICREA e/o di terzi dei tempi di ritiro del materiale indicati nell'art. 5.3.6. dell'Allegato Tecnico, il CONVENZIONATO avrà diritto di applicare le penali ivi previste.

Articolo 16 – Cessione della Convenzione e/o dei diritti ed obblighi

1. Nessuna delle PARTI potrà cedere la CONVENZIONE o alcuno dei diritti o delle obbligazioni da essa derivanti senza il previo consenso dell'altra Parte.

Articolo 17 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dalla presente Convenzione, dai suoi allegati, dall'Accordo Quadro e dall'Allegato Tecnico (Allegato "A") si rinvia al codice civile ed alle altre norme applicabili, comprese quelle in materia di ambiente, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano,

CONVENZIONANTE

(Timbro e firma)

CONVENZIONATO

(Timbro e firma)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 c.c. le Parti approvano espressamente le premesse e le pattuizioni riportate agli art. 6 – Recesso; art. 9 – Controversie; art. 15 – Penali;

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano,

CONVENZIONANTE

(Timbro e firma)

CONVENZIONATO

(Timbro e firma)

ALLEGATO "B"

DETTAGLIO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ

ELENCO COMUNI IN CONVENZIONE

FAC SIMILE

Informazioni sul servizio di Raccolta	
Modo di raccolta:	<input type="checkbox"/> stradale <input type="checkbox"/> isola ecologica <input type="checkbox"/> porta a porta <input type="checkbox"/> altro
Tipo di attrezzatura:	<input type="checkbox"/> cassonetto <input type="checkbox"/> container <input type="checkbox"/> sacco/bidoncini <input type="checkbox"/> altro
Tipologie di raccolta:	<input type="checkbox"/> indifferenziato <input type="checkbox"/> secco residuo <input type="checkbox"/> altro

Quantità disciplinate (dati o stima degli imballaggi in acciaio)		
Anno	Rifiuti indifferenziati trattati (ton)	Stima rifiuti di imballaggi in acciaio selezionati (ton)*
2018		
2019		

* Quantità stimabile in base ad una presenza media di frazione ferrosa pari al 1,5%

Elenco PIATTAFORME	Indirizzo	Prov.	Fascia di Qualità*

* Nel caso in cui si utilizzi una nuova Piattaforma, la fascia di qualità da attribuire al materiale sarà determinata al primo conferimento utile verso l'Operatore incaricato.

ALLEGATO “C”

ELENCO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN ACCIAIO OGGETTO DI CONVENZIONE

Sono considerati imballaggi in acciaio tutti i manufatti in acciaio, o parti di essi, destinati al contenimento o al confezionamento di altri prodotti.

In particolare rientrano in questa categoria i seguenti imballaggi:

- Barattolame per alimenti sia per l'uomo che per gli animali (contenenti ad esempio: piselli, pelati, fagioli, mais, olio, tonno, sardine, carne, frutta sciroppata, the, caffè ecc...);



- Latte e Lattine di vari formati, per contenere liquidi (contenenti ad esempio: olio, bibite, birra, ecc...)

- Bombolette per alimenti e per prodotti destinati all'igiene personale (contenenti ad esempio: panna montata, lacche per capelli, deodoranti, schiume da barba ecc...);




- Chiusure metalliche per vasetti di vetro in genere (contenenti ad esempio confetture, pesche sciroppate, sottaceti, passate di pomodoro, succhi di frutta formato famiglia, miele ecc...);

- Tappi corona applicati sulle bottiglie in vetro (contenenti ad esempio: acqua, vino, succhi di frutta, bibite in genere, olii, ecc...);



- Scatole varie usate per confezione regalo (contenenti ad esempio: biscotti, cioccolatini, dolci in genere, ecc...).



**ELENCO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO DI COSA E' CONSIDERATO F.M.S.
(Frazione Merceologica Similare)**

Le F.M.S. sono tutti quegli oggetti in acciaio, che non sono imballaggi.

Per gli oggetti compositi (es. forbici) formati da più materiali, la loro collocazione sarà determinata in base al peso prevalente.

A titolo esemplificativo sono considerate F.M.S. :

- Posate: Forchette, coltelli o cucchiari, se in acciaio;
- Pentole di piccole dimensioni;
- Attrezzi da lavoro: pinze, chiavi inglesi, ...

**ELENCO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO DI COSA E' CONSIDERATO F.E.
(Frazione Estranea)**

Sono considerate F. E. o tutti quegli oggetti raccolti che non sono in acciaio.

Per gli oggetti compositi (es. forbici) formati da più materiali, la loro collocazione sarà determinata in base al peso prevalente.

A titolo esemplificativo sono considerate F. E.:

- Imballaggi in alluminio, plastica, vetro, carta e legno
- Film Plastico
- Vetro frantumato
- RAEE, o parti di essi